



CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**Servizio di facchinaggio da espletarsi presso gli immobili e impianti sportivi della
Sport e salute S.p.A. in Roma.**

ART. 1 - IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO:

- Sede centrale CONI e Sport e salute S.p.A. – Largo Lauro De Bosis 15
- Stadio Olimpico – Viale dei Gladiatori, 15
- Stadio del Tennis / Parco Sportivo Foro Italico SSD – Parco del Foro Italico
- Stadio dei Marmi – Parco del Foro Italico
- Stadio della Farnesina – Parco del Foro Italico
- Palazzi Federazioni Sportive Nazionali - Viale Tiziano 70/74
- Palazzo Federazioni Sportive Nazionali - Via Vitorchiano, 113
- Palazzo Federazioni Sportive Nazionali - Via Flaminia Nuova, 830
- C.P.O. Giulio Onesti – Largo Giulio Onesti, 1
- Scuola dello Sport – Largo Giulio Onesti, 1
- Istituto di Medicina e Scienza dello Sport – Largo Piero Gabrielli, 1

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano, di seguito, distinte per servizio le attività che la Ditta aggiudicataria sarà chiamata a svolgere:

Facchinaggio interno:

- Movimentazione di scrivanie, armadi, cassettiere, sedute, lampade, lampadari, tavoli di varie misure, pacchi, faldoni, materiale documentale/cartaceo in generale, pareti divisorie, suppellettili, tende e tendaggi, palchi e pedane, materiale informatico vario, computer, stampanti, fotocopiatrici e più in generale televisori ed apparecchiature varie;
- Montaggio e smontaggio dei materiali che non possono essere movimentati integralmente;
- Sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi e attrezzature dismesse;
- Sistemazione di archivi correnti, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- Movimentazione delle attrezzature informatiche/materiale hardware dai magazzini regionali alle sedi della Sport e salute;
- Quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell'operazione.

Facchinaggio esterno/trasloco:

- Movimentazione di scrivanie, armadi, cassettiere, sedute, lampade, lampadari, tavoli di varie misure, pacchi, faldoni, materiale documentale/cartaceo in generale, pareti divisorie, suppellettili, tende e tendaggi, palchi e pedane, materiale informatico vario, computer, stampanti, fotocopiatrici e più in generale televisori ed apparecchiature varie nei locali indicati dal Responsabile del servizio della Sport e salute;
- Posizionamento accurato ed ancorato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
- Disimballaggio, montaggio e sistemazione dei beni traslocati nei locali indicati;
- Posizionamento ordinato nella nuova collocazione;

- Carico e trasporto, a spese dell'Aggiudicataria, dei materiali di scarto derivanti dalle attività di facchinaggio;
- Trasporto con mezzi dell'Aggiudicataria nei luoghi indicati dal Responsabile del servizio della Sport e salute di materiale o attrezzature destinati a manifestazioni, mostre, attività, convegni, ecc. e posizionamento ordinato nella collocazione stabilita.

Il servizio dovrà essere svolto dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (per un totale di 8 ore consecutive di lavoro) in qualsiasi giorno feriale della settimana.

Nel corso del contratto il suddetto orario potrà subire delle modifiche in relazione a specifiche esigenze programmate e/o impreviste. In tal caso sarà data anticipatamente comunicazione all'impresa affidataria a cura del Responsabile del servizio.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutti i mezzi meccanici, gli attrezzi, i materiali necessari all'espletamento di quanto oggetto dell'appalto, nonché alla custodia delle attrezzature. Sarà, inoltre, a carico dell'affidatario il trasporto alla pubblica discarica di tutti i materiali di risulta, con totale assunzione di oneri e spese.

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., verrà svolto dalla Sport e salute, nella persona del Responsabile dell'immobile o di un preposto da lui designato.

Si precisa che gli automezzi devono essere condotti da un autista facchino dotato di appropriate licenze di guida.

Il servizio di trasporto merci verrà svolto all'interno del Comune di Roma e comunque entro la percorrenza massima di 100 km giornalieri.

ART. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 e ss. del Codice, il direttore dell'esecuzione è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione affinché i servizi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dell'esecuzione interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dell'esecuzione ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche e in aderenza alle disposizioni delle norme vigenti.

Al direttore dell'esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- 1) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- 2) assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

- 3) svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento.

Per ciò che attiene alle disposizioni e agli ordini di servizio il responsabile del procedimento impartisce al direttore dell'esecuzione con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività e sull'andamento del servizio.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dell'esecuzione resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dell'esecuzione, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

ART. 4 - RISCHI DI INTERFERENZA

Al presente Capitolato è allegato il "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) relativo alla gestione dei rischi da interferenze rilevati con l'espletamento di tale servizio, con il quale si è proceduto alla stima dei costi per le eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tali costi, riportati all'interno del bando di gara e del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e devono essere necessariamente riportati, nel contratto d'appalto/d'opera/somministrazione pena la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 1418 del c.c..

La stima dei costi di cui sopra è stata effettuata basandosi su prezzi definiti da indagini di mercato e viene dettagliata nella Parte V del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) allegato al presente Capitolato, di cui è parte integrante.

La suddetta stima potrà essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Documentazione di gara

Tutte le imprese interessate a partecipare dovranno presentare la documentazione richiesta nella lettera di invito.

Verifica dell'idoneità tecnico professionale (fase di follow-up)

In seguito all'affidamento dell'appalto (fase di follow-up), il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e Salute convocherà via e-mail l'Affidatario ai fini dell'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale e di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per tale verifica, anche in riferimento ai contenuti del DUVRI allegato al presente Capitolato.

L'Affidatario, in sede di verifica, dovrà inoltre fornire i nominativi, con relativi recapiti, di uno o più Preposti per le lavorazioni oggetto del presente Capitolato.

Aggiornamento del "Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08" (DUVRI)

Il "Documento ex art. 26 D. Lgs.81/08" (DUVRI) potrà essere aggiornato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e Salute nei seguenti casi:

- aggiornamento a seguito del rilevamento di rischi da interferenze diversi e/o aggiuntivi con individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi. Tale rilevamento può essere fatto dalle seguenti figure operative:
 - Responsabile del Servizio Sport e Salute;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e Salute;
 - Ditta/lavoratore autonomo Affidataria/o;
- aggiornamento del documento a seguito dell'aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto/opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;
- aggiornamento del documento a seguito di valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- aggiornamento del documento a seguito di evoluzioni normative e/o di adozione di istruzioni operative/procedure aziendali Sport e Salute per la sicurezza.

A seguito dell'aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) si procederà eventualmente ad una nuova sottoscrizione e condivisione dello stesso anche tramite convocazione di specifica riunione di cooperazione e coordinamento a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Controllo operativo

Per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate, il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e Salute, i Preposti Sport e Salute e i Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, effettueranno anche su segnalazione di altre Funzioni interessate delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte dell'Affidatario (Ditta/Lavoratore autonomo).

Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Periodicamente, almeno ogni sei mesi, il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e Salute effettua la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale da parte dell'Affidatario con l'acquisizione della documentazione aggiornata.

ART. 5 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato dall'appaltatore all'esecuzione dei servizi dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma ove previsto.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, formazione, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti per l'appalto;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dell'esecuzione.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed ai luoghi di svolgimento del servizio.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della impresa avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del DUVRI o PSC di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della impresa di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà la propria tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le proprie generalità, il datore di lavoro, la data di assunzione, il Committente (se trattasi di lavoratore autonomo) e l'autorizzazione in caso di subappalto. Il personale che non sarà in possesso di detta tessera di riconoscimento non potrà accedere all'interno delle aree di svolgimento del servizio.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolgono presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'appalto in questione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Ugualmente, l'impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione

Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Tutto il personale dell'Appaltatore adibito all'esecuzione dell'opera dovrà risultare idoneo e qualificato per i compiti affidatigli, con specifica formazione in funzione del tipo di lavorazione da svolgere.

Si evidenzia che è presente all'interno delle sedi Sport e Salute regolamento per il divieto di fumo. Pertanto è fatto divieto a tutti i lavoratori dell'Appaltatore di fumare all'interno delle sedi e dei locali di competenza. Eventuali danni (es. attivazione impropria sistemi di allarme, principi di incendio, etc.) provocati dalla mancata inosservanza di tale divieto saranno computati a carico dell'Appaltatore, che risulta garante per l'operato dei suoi lavoratori.

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

In caso di proclamata agitazione del personale della ditta aggiudicataria, sarà onere della stessa darne comunicazione alla Stazione Appaltante con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

L'appaltatore è in ogni caso obbligato a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

La ditta affidataria dovrà individuare, per lo svolgimento del servizio di facchinaggio, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità ed in possesso di competenze e professionalità adeguate, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio stesso e fornendo alla Sport e Salute un elenco dettagliato del personale con il relativo numero di matricola.

Durante l'orario di servizio il personale addetto sarà tenuto ad indossare una divisa sulla quale dovrà essere visibile apposito cartellino identificativo. La divisa dovrà essere sempre in ordine.

Tutto il personale che non sarà in possesso della divisa o di quanto previsto per il loro riconoscimento non potrà accedere nell'impianto e/o immobile.

La Sport e Salute ha facoltà, su segnalazione dei Responsabili degli impianti sportivi/immobili, di chiedere alla ditta affidataria la sostituzione del personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lamentela o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Durante la permanenza nei locali messi a disposizione nei vari impianti sportivi/immobili il personale addetto dovrà mantenere un contegno irreprensibile, un aspetto adeguato ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni elencate nel presente Capitolato o che verranno comunque impartite da Sport e Salute.

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso l'impianto e/o immobile, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti presso i centri oggetto dell'appalto.

L'impresa si obbliga altresì all'osservanza di tutte le norme concernenti il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di affidamento dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Uguualmente, la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L'impresa aggiudicataria ricercherà soluzioni per il mantenimento del posto di lavoro del personale attualmente impiegato nell'appalto.

Entro 10 giorni dalla data di affidamento la ditta appaltatrice è obbligata a fornire alla Sport e Salute una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 38 del DPR medesimo circa il numero dei dipendenti occupati nell'appalto con elenco nominativo degli stessi, ai fini del riscontro previsto all'ultimo capoverso.

Ogni variazione relativa alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sport e Salute, che si riserva peraltro il diritto di verificare l'esattezza della dichiarazione mediante presa visione del libro unico del lavoro dei dipendenti dell'impresa, debitamente vistato.

La ditta affidataria dovrà presentare ogni qual volta la Sport e Salute ne faccia richiesta il libro unico del lavoro relativo ai dipendenti che s'intende impiegare nell'appalto ed al personale utilizzato saltuariamente.

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutti i dati forniti dall'impresa aggiudicataria saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla privacy) e dei relativi obblighi di riservatezza.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi, e logo della Sport e Salute S.p.A., sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.

Il servizio dovrà assicurare, presso gli spazi, le aree, i locali e le superfici interessate, un livello di alto standard qualitativo.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà garantire la puntuale esecuzione delle prestazioni specificate nell'allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Capitolato, nonché di quant'altro si rendesse necessario per la corretta effettuazione del servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Sport e Salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il Documento di Valutazione

dei Rischi relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il “Documento ex art. 26” (DUVRI) redatto dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di servizi che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla impresa appaltatrice, più attività lavorative con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs. 81/08 e D.M. 18/03/96 e successive modificazioni, verrà svolto dalla Sport e Salute.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà, quotidianamente, compilare i registri, per il coordinamento delle diverse attività lavorative, custoditi presso l'ufficio competente di Sport e Salute.

L'ordine formulato dai Responsabili del Servizio dovrà essere notificato per iscritto all'impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Sport e Salute, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di servizio nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni dai Responsabili del Servizio e con le esigenze relative all'attività programmata dell'edificio/impianto e con il benessere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa ai sensi del 81/08 e s.m.i.

La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi possa compromettere il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Sport e Salute.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità.

Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

Sarà a cura e a spese della ditta appaltatrice provvedere al deposito ed alla custodia delle attrezzature e dei materiali nonché all'allestimento degli spogliatoi del personale impiegato nell'appalto.

La Sport e Salute, nei limiti della disponibilità degli immobili, metterà a disposizione della ditta appaltatrice appositi locali riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

Detti locali, sia che vengano messi a disposizione dalla Sport e Salute o che vengano installati a cura e spese della ditta appaltatrice, dovranno essere adeguati alla normativa vigente, secondo la destinazione d'uso dei locali medesimi. L'impresa sarà responsabile dei locali assegnati.

La Sport e Salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

La Stazione Appaltante può:

- effettuare verifiche e controlli a mezzo di visite, ispezioni, richieste documentali ecc. al fine di accertare sia la regolare esecuzione del servizio, sia il rispetto degli orari di svolgimento;
- effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti ed eventuali soci lavoratori;
- segnalare comportamenti del personale inadeguati;
- richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato segnalato, non ha provveduto a modificare il proprio comportamento.

Sono a carico della ditta appaltatrice la fornitura di materiali idonei all'imballaggio ed al trasporto dei beni nonché la messa a disposizione di utensili per lo smontaggio e montaggio degli arredi e varie.

La Ditta è inoltre tenuta a garantire le attrezzature e gli automezzi necessari all'espletamento di tutte le attività previste nel presente Capitolato. I mezzi impiegati devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed alle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Per il servizio di Facchinaggio Esterno/trasloco la Ditta aggiudicataria è tenuta all'utilizzo di automezzi appartenenti almeno alla categoria EURO 4.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale.

La Sport e Salute ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard richiesti.

A comprova di quanto sopra, la Sport e Salute potrà richiedere all'Aggiudicataria di produrre copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati.

Tutto il materiale necessario all'imballo dei materiali, al montaggio e allo smontaggio degli stessi (scatole di cartone, contenitori, ceste, nastro adesivo, piccola utensileria, ecc) dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria e sarà compreso all'interno della tariffa oraria offerta in sede di gara sia per il Servizio di Facchinaggio Interno che Esterno.

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Prodotti ed attrezzature usate devono riportare il marchio CE.

La Sport e Salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

La Sport e Salute è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta

appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

L'affidatario si impegna a fornire mano d'opera e mezzi entro 24 ore dalla relativa richiesta.

Gli interventi per i servizi saranno richiesti, per le vie brevi, direttamente dalla Sport e Salute.

L'Aggiudicataria, a propria cura e spese, dovrà provvedere:

- al risarcimento dei danni cagionati da detto personale alla Sport e Salute e/o a terzi;
- a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni interne emanate dalla Sport e Salute.

Il servizio dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare i locali interessati dalle attività, le eventuali tappezzerie, i mobili, le attrezzature e tutti gli altri oggetti presenti nei locali, nonché i beni e materiali movimentati.

La Ditta aggiudicataria avrà inoltre la responsabilità e l'onere di:

- provvedere alla delimitazione o, se nel caso, alla recinzione delle aree di lavoro e all'adozione dei procedimenti idonei a garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione alla peculiarità del lavoro;
- ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari nel caso in cui le aree di cui al precedente punto siano pubbliche.

ART. 7 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 325 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione del servizio e contiene gli elementi di cui all'articolo 325 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 325 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 8 - PENALI

L'esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e Salute di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Nel caso di esecuzione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Sport e Salute.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento nell'attestazione di regolare esecuzione.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Sport e Salute su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo e per le violazioni di norme antinfortunistiche riportate di seguito, la Sport e Salute **applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00)** secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Nel caso di sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria che comportino la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, la Sport e Salute opererà le trattenute per l'importo corrispondente al servizio non prestato.

Gli scioperi del personale non proclamati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Provinciali di categoria verranno considerati a tutti gli effetti del presente Capitolato, violazioni agli obblighi contrattuali.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva, saranno addebitate alla ditta appaltatrice eventuali spese sostenute dalla Sport e Salute per evitare il disservizio.

La Ditta aggiudicataria è responsabile, secondo le norme del codice civile (art. 1693) per la perdita o danneggiamento dei materiali/beni movimentati ed è tenuto al risarcimento integrale dei danni derivanti alla Sport e Salute.

A tal proposito, la Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, prendere visione dei beni/materiali e delle dotazioni da movimentare ed esaminarli prima dell'inizio delle operazioni al fine di constatarne l'integrità al fine di segnalare ogni danno preesistente. Qualsiasi danno non segnalato sarà attribuito alla Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui dovessero essere proposte azioni legali con chiamata in causa per danni derivanti da disservizi connessi al presente appalto e che determinino l'inagibilità parziale o totale degli uffici e/o impianto, la Sport e Salute promuoverà azione legale a tutela dei propri diritti nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Violazioni di norme antinfortunistiche.

Il SPP, i Preposti e i Responsabili del Servizio di Sport e Salute, per quanto di propria competenza,

effettuano delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte dell'Affidatario per il rilevamento di eventuali violazioni.

Le violazioni alle prescrizioni date dalle norme antinfortunistiche relative ai luoghi di lavoro degli Edifici/Impianti, e richiamate negli articoli precedenti comporteranno, a seconda della gravità richiami scritti, applicazione di penali o sospensione dei lavori.

Violazioni che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

Sono considerate violazioni che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività, le seguenti inadempienze:

- mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di categoria I o II;
- mancata esposizione del tesserino di riconoscimento per un numero massimo di n. 3 lavoratori presenti sul LUL e censiti nella fase di follow-up di cui all'art. 13;
- mancato rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro di Sport e Salute;
- utilizzo del contenuto delle cassette di primo soccorso di proprietà Sport e Salute senza preavviso agli addetti alle emergenze e/o ai Preposti Sport e Salute;
- lasciare materiali di lavoro incustoditi in luoghi frequentati da personale CONI, atleti o persone esterne, purché non si determinino rischi aggiuntivi.

Tali inadempienze registrate in apposito modulo inviato alle Funzioni Sport e Salute interessate (richiamo scritto), saranno oggetto delle seguenti penali:

- euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in caso di primo richiamo scritto;
- euro 2.000,00 (euro duemila/00) in caso di secondo richiamo scritto;
- euro 3.000,00 (euro tremila/00) in caso di terzo richiamo scritto;

Per ciascun richiamo entro 3 giorni lavorativi l'affidatario può presentare obiezione scritta al RUP, tramite la i Responsabili del Servizio, i quali, entro 15 giorni dalla comunicazione promuovono, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

Oltre il terzo richiamo ogni violazione successiva sarà considerata una violazione grave che costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

Violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

In riferimento alla natura delle attività oggetto del presente Capitolato anche a quanto previsto nell'Allegato I al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono considerate violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività le seguenti violazioni:

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Sport e Salute accessibile sul sito istituzionale all'indirizzo <http://coniservizi.coni.it/coni-servizi/il-codice-etico-di-coni-servizi.html>;
- svolgimento di nuove attività senza preventiva comunicazione in particolare per quanto riguarda le attività che possono produrre rischi da interferenza verso altre lavorazioni, lavoratori e terzi in genere;

- presenza di lavoratori non presenti sul LUL e non censiti nella fase di follow-up di cui all'art. 13;
- mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte di più di n. 3 lavoratori presenti sul LUL e censiti nella fase di follow-up di cui all'art. 13;
- mancato rispetto del divieto di fumo successivo al terzo richiamo;
- mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano per la gestione delle emergenze;
- mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile;
- mancata formazione ed addestramento per le attività oggetto dell'appalto;
- prelievo/spostamento delle attrezzature di emergenza e/o di sicurezza senza preventiva comunicazione al Preposto e/o agli addetti alle emergenze Sport e Salute.

Le violazioni di cui sopra rappresentano causa immediata di sospensione delle attività con applicazione di una penale variabile da € 3.000,00 (euro tremila/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e possono costituire motivo di risoluzione del contratto da parte del RUP, sentito il Responsabile del Servizio.

ART. 9 - CONTROLLI

La Sport e Salute avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi, controlli sull'andamento e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Responsabile per l'esecuzione verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 5 del presente Capitolato, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il RPE richiederà all'aggiudicatario, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.

Scaduto il termine fissato senza che l'appaltatore abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, la Sport e Salute, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.
